

STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, per volontà di un gruppo di cittadini di diversa formazione e identità culturale, riconosciuti come soci fondatori, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Cernusco sul Naviglio, Via Pontida 9, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata **“TUTTI PER CERNUSCO - ETS”** in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con possibilità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione opera, oltre che nel Comune della Sede sociale, anche prevalentemente nei Comuni del territorio dell'Adda Martesana; potrà altresì intervenire a Milano ed anche in altri Comuni del territorio nazionale.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione **“TUTTI PER CERNUSCO”**, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: cultura, educazione alla cittadinanza attiva, impegno civico, formazione politico-amministrativa ed eventi finalizzati alla promozione sociale nei suddetti ambiti.

In particolare persegue le seguenti finalità di promozione, educazione civica e formazione:

- sviluppo del senso civico, della convivenza civile, dell'integrazione e dell'accoglienza tra i cittadini, del senso di comunità all'interno del territorio di Cernusco sul Naviglio anche entrando in relazione con le istituzioni di rappresentanza cittadina;

- Il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili, dell'antifascismo e del rifiuto di ogni forma di totalitarismo;
- Il rispetto del principio di libertà individuale, del diritto allo studio, della libera iniziativa, delle pari opportunità, e la solidarietà sociale nei confronti dei bisognosi;
- l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione razziale, di genere, di orientamento sessuale e di fede religiosa;
- la promozione di spazi di socialità, di offerta culturale e sportiva, e di ogni forma di aggregazione e accoglienza rivolte a tutte le fasce di età;
- la cura del rapporto fra ogni individuo e l'ambiente naturale, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del verde;
- la creazione, attraverso iniziative di formazione e di educazione, anche in modo coordinato con l'attività delle istituzioni cittadine, di cittadini politicamente attivi nella città di Cernusco, che scelgano di impegnarsi, mettendosi al servizio del bene comune, della "*polis*" nel senso più ampio, della "*res publica*";
- l'offerta di collaborazione leale e fattiva con le Istituzioni della città di Cernusco per promuovere e favorire il riconoscimento e la diffusione dei valori dell'Associazione;

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- attività culturali: organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri, nonché attività di studio e ricerca;
- attività di formazione nelle materie relative all'educazione civica, sociale, economica, ai diritti e ai doveri sociali, a questioni ambientali, energetiche e di rispetto del territorio, alle tematiche relative alla sostenibilità ed alle pari opportunità di genere, nonché a temi di interesse locale legati al territorio di Cernusco e dell'Adda Martesana;
- organizzazione di gruppi di lavoro aperti alla partecipazione volontaria degli associati, con l'intento di analizzare tematiche di interesse locale e di elaborare spunti e proposte da sottoporre all'attenzione delle Istituzioni della città di Cernusco, anche con il coinvolgimento di ed in coordinamento con altre realtà che perseguano finalità analoghe;
- organizzazione di eventi culturali, ma anche ludici, come feste, concerti, escursioni, sempre con finalità di costruzione del senso di comunità, inclusione e appartenenza;

- divulgazione tramite il sito dell'Associazione di atti di convegni, conferenze, seminari, dell'attività di formazione, degli studi e delle ricerche compiute, nonché informazione sulle iniziative associative attraverso comunicazione sui social media;

L'associazione promuove altresì la crescita culturale degli associati anche attraverso l'interscambio di esperienze e di occasioni di confronto. A tal fine dà impulso a rapporti ed interazioni con Istituzioni locali, persone fisiche e giuridiche, Enti, Organizzazioni, Movimenti, Associazioni e Fondazioni che perseguono fini analoghi, anche mediante reciproca federazione e adesione a strutture federative di livello superiore.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone espressione degli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa applicabile alle associazioni di promozione sociale ed enti del terzo settore.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. I soci si distinguono tra:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Onorari

Art. 8. Sono Fondatori coloro che hanno partecipato alla sua costituzione.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi su base volontaria per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio, fatta esclusione per i soci onorari, è subordinato al

pagamento della quota associativa annuale nei termini e nell'ammontare decisi di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 9. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante a suo insindacabile giudizio. L'adesione del socio è annotata nel libro soci; l'anzianità del socio ha decorrenza dal momento in cui è versata la quota associativa.

Art. 10. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. I soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. Il recesso del socio, anche per dissenso rispetto alle decisioni adottate dagli organi dell'Associazione, non determina il diritto al rimborso della quota associativa versata per l'anno in cui ha luogo il recesso.

I diritti del socio e la qualità di socio non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile né cedibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 12. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità di più di tre mesi dall'inizio di ciascun esercizio o dall'ammissione, se in corso di esercizio, nel pagamento della quota associativa;

- c) per dimissioni scritte, che, indipendentemente da ogni diversa dichiarazione del socio recedente, hanno decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso alla data del recesso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono responsabili di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni ovvero che, anche al di fuori dell'attività associativa, tengono pubblicamente comportamenti e/o rilasciano dichiarazioni in contrasto con le finalità ed i valori dell'Associazione, compromettendone la reputazione; sono inoltre esclusi i soci che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà essere convocata non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 13. Sono volontari i soci che prestano a favore dell'Associazione, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per spirito di solidarietà e promozione sociale, nel rispetto del presente statuto e dei regolamenti dell'Associazione nel tempo in vigore.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, anche ove quest'ultimo non sia parte dell'Associazione.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'Associazione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso; la delibera del Consiglio Direttivo dovrà contenere una succinta motivazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione o con qualunque ente di cui il volontario sia socio e che sia a sua volta associato all'Associazione o tramite il quale il volontario svolga la propria attività.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro tenuto dall'Associazione e costantemente aggiornato. Il venir meno della qualità di volontario non preclude la possibilità che tale qualità sia riacquisita in un momento successivo.

Soci Onorari

Art. 14. Sono Soci Onorari le persone, particolarmente meritevoli per le finalità e i valori dell'Associazioni, ai quali il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o del Vice Presidente, delibera di conferire tale qualifica. Il socio onorario è esonerato dal pagamento della quota associativa annuale ed è confermato di anno in anno dal Consiglio Direttivo. La mancata conferma della qualifica di socio onorario, fa venir meno la qualità di socio, ma non preclude una nuova ammissione, su richiesta dell'interessato, come socio ordinario.

Sostenitori

Art. 15. Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutti coloro che, condividendone gli ideali e per spirito di liberalità, danno un loro contributo economico libero e volontario all'Associazione, senza esserne soci.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.

I sostenitori hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione grazie al loro sostegno; nel caso di sostegno economico, possono chiedere il rendiconto dei propri contributi.

Lavoratori

Art. 16. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori dipendenti dell'Associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 17. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il segretario
- g) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- h) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 18. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto, se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Il socio che non abbia maturato anzianità di tre mesi può assistere all'Assemblea senza diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio rendiconto;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, e l'ordine del giorno.

Art. 19. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, o a mezzo sms, telefax e-mail, pec ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione è pubblicato presso la sede dell'Associazione e deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto di discussione.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di pronunciamento definitivo dell'Assemblea.

Art. 20. Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio rendiconto d'esercizio;
- l'approvazione del bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- l'approvazione del programma generale annuale di attività;
- l'elezione e la revoca dei componenti del consiglio direttivo, previa determinazione del numero;
- ove previsto dalla legge o deliberato dall'Assemblea, la nomina e revoca dei componenti dell'Organo di controllo;
- ove previsto dalla legge o deliberato dall'Assemblea, la nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sull'azione di responsabilità nei confronti di componenti del Consiglio Direttivo;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 21. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta, da conferirsi ad altro socio con diritto di voto, anche in calce all'avviso di convocazione; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio avente diritto di voto può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Salvo quanto previsto al successivo art. 22, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a

maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in proprio o per delega.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per le votazioni si procede peralzata di mano o manifestazione del voto a distanza per i non presenti nel luogo di riunione, purché siano identificabili ed il voto sia contestuale. Per l'elezione delle cariche sociali si può procedere anche mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Per le cariche sociali non è ammesso il voto se non in presenza.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono comunicare all'Associazione il proprio indirizzo di posta elettronica e chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, qualora l'Associazione sia iscritta, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ferma ogni ulteriore pubblicità e/o dichiarazione richiesta dalla legge e dai regolamenti applicabili; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione e a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche anche per le vie telefonica e conferma e-mail, con almeno 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone dei Consiglieri e dei Soci.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il rendiconto o, se dovuto per legge, il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- nomina su proposta del Presidente o del Vice Presidente i soci onorari;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà o se il Consiglio Direttivo non è in condizioni di funzionare per la sistematica assenza alle riunioni di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Nell'ambito delle attività dell'Associazione si occupa in particolare del coordinamento dell'organizzazione degli eventi, conferenze ed attività di formazione organizzati dall'Associazione, selezionando gli argomenti, individuando e coinvolgendo i relatori, organizzando il materiale di supporto, sottoponendo le proposte sulle attività da svolgere all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente

Art. 27. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Nell'ambito delle attività dell'Associazione ha il compito di coordinare i gruppi di lavoro tematici, suggerendo i temi, stimolando la discussione all'interno degli stessi, e rappresentando nei confronti delle Istituzioni locali e delle altre Associazioni che perseguono fini analoghi le proposte emerse dai gruppi di lavoro, secondo la linea condivisa con il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

Art. 28. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il rendiconto e il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 29. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea trascrivendoli e custodendoli unitamente al libro soci ed al registro dei volontari.

L'Organo di controllo

Art. 30.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 31. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (o al diverso valore soglia stabilito nel tempo dalla legge) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;

- g) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Publicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso, per la consultazione anche nel caso in cui

siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

La conservazione e l'accesso ai dati detenuti dall'associazione è comunque soggetto ai limiti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) di cui al Regolamento UE 2016/679 come nel tempo aggiornato e integrato a livello europeo e dalla legge nazionale.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Cernusco sul Naviglio, _____

I soci fondatori

ZACCHETTI ERMANNO _____

ACAMPORA DOMENICO _____

ANASTASIO MATELDA _____

ATTOLICO ANNALISA _____
CEDRI MAURA _____
CORTELLAZZO FRANCESCA _____
DE COL EVA _____
ERBA MARCO _____
EUSEBIO ELENA MARIANGELA _____
FORESTI LUCA _____
GALIMBERTI ALESSANDRO _____
GARGANTINI CLAUDIO _____
LEITE ISABELLE _____
LONGARI GIULIO _____
MAGGIONI SILVIA MARCELLA _____
MALVICINO FABRIZIO _____
MANCINI MASSIMO _____
MERONI RICCARDO _____
MOIOLI ELEONORA _____
MUNAFO' DANIELA _____
PELLERI ANNA _____
PORCU ANDREA _____
RIVA PIETRO _____
RUBINO SILVANO _____
SCIGLIANO VINCENZO _____
SIRTORI UMBERTO _____
TOSSICI GIULIA _____